



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 100/2026/SRCPIE/VSG

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Primo Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Primo Referendario - relatore
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario
Dott.ssa	Gabriella DE STEFANO	Referendario

Nella camera di consiglio del 15 luglio 2026

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto - Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la Legge 24 dicembre 2012 n. 243, e in particolare l'articolo 20;

Vista la Deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, e ss.mm., concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 15/SEZAUT/2015/QMIG e n. 15/SEZAUT/2016/QMIG;

Udita la relatrice, Primo Referendario dott.ssa Maria Di Vita.

Premessa

L'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011 ha introdotto l'obbligo a carico di Province e Comuni di redigere una relazione di fine mandato, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica ed il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo citato, "[l]a relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti".

Quanto al contenuto della relazione, il successivo comma 4 dispone che essa deve contenere la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la consiliatura, ed in particolare deve fornire indicazioni:

- a) sul sistema e gli esiti dei controlli interni;
- b) su eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) sulle azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e lo stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;

d) sulla situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti e società controllate dal Comune o dalla Provincia, con l'indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio;

e) sulle azioni di contenimento della spesa e lo stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, e delle caratteristiche dei destinatari di ciascun servizio offerto anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

f) sulla quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Gli schemi tipo di relazione, cui gli Enti sono tenuti sostanzialmente ad attenersi nella redazione, sono stati approvati con decreto del Ministro dell'interno del 26 aprile 2013, assunto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per quanto concerne il termine di sottoscrizione della relazione, con recente deliberazione n. 17/SEZAUT/2025/QMIG del 10 luglio 2025, la Sezione delle Autonomie ha enunciato il seguente principio di diritto *"Nel caso in cui le elezioni dei consigli comunali abbiano luogo oltre la scadenza del mandato il termine per la consegna della relazione di fine mandato di cui all'art. 4, comma 2, d.lgs. N. 149/2011 deve essere calcolato a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni e non dalla scadenza del quinquennio dall'inizio del mandato"*.

Il comma 6 dell'art. 4 detta, infine, la disciplina sanzionatoria in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente della relazione di fine mandato, stabilendo in tal caso che *"al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente"*.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Ciò premesso il Comune di **Stresa** (VB) figura tra gli enti chiamati alle consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale del 24 e 25 maggio 2026, come stabilito dal decreto del Ministro dell'Interno del 25 febbraio 2026, con conseguente obbligo di presentare la relazione di fine mandato secondo l'iter procedimentale previsto dalla normativa di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011.

Decorsi i termini degli adempimenti di legge, il Magistrato istruttore, constatato che non risultava né trasmessa alla Sezione né pubblicata sul sito istituzionale del Comune la relazione di fine mandato, procedeva con nota istruttoria del 21/05/2026 prot. n.4339 a richiedere chiarimenti in merito.

Il Comune non ha inviato riscontro. La Sezione non può pertanto esimersi dal rilevare la mancata trasmissione e l'omessa pubblicazione della relazione di fine mandato. Infatti, alla luce delle indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopracitata n. 17//2025/QMIG (cfr. in senso conforme Sez. Reg. contr. Piemonte delib. n. 43/2026/VSG), il termine ultimo per la sottoscrizione della relazione di fine mandato da parte del Sindaco non avrebbe dovuto superare la data del 25 marzo 2026, vale a dire non oltre il sessantesimo giorno dalla data fissata per le nuove elezioni (avvenute nei giorni 24 e 25 maggio 2026). La relazione e la certificazione avrebbero dovuto essere trasmesse a questa Sezione di controllo entro tre giorni dalla certificazione dell'organo di revisione; quindi, entro e non oltre il 12 aprile 2026. La data entro la quale relazione e certificazione avrebbero dovuto essere pubblicate sul sito del comune (non oltre sette giorni successivi alla data di certificazione dell'organo di revisione) non avrebbe dovuto superare la data del 16 aprile 2025.

La relazione risponde al principio di accountability degli amministratori locali, chiamati a dare conto della gestione, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini in occasione delle elezioni amministrative; essa si inserisce fra gli strumenti di attuazione dei principi di massima responsabilizzazione, di effettività e trasparenza del controllo democratico di cui all'art. 1 della l. 5 maggio 2009, n. 42, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione.

Tale documento costituisce, pertanto, uno strumento di conoscenza sull'attività svolta nell'esercizio delle funzioni e momento fondamentale di trasparenza sulla situazione dell'ente, nella fase di avvicinamento delle amministrazioni

L'obbligo di redigere e pubblicare la relazione è funzionale alla pubblicità e trasparenza dell'azione politico-amministrativa e rappresenta un adempimento che si affianca a quelli elencati nel d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Ne deriva che l'omessa pubblicazione della relazione costituisce presupposto oggettivo per l'attivazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 4, comma 6, D.lgs. n. 149/2011 rammentato in premessa.

Con riguardo alle modalità procedurali di applicazione della sanzione, giova infine ricordare quanto evidenziato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 15/2016/QMIG secondo cui *"deve (...) ritenersi che, in assenza di un'espressa attribuzione normativa, la disposizione prevista dal comma 6 dell'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 si collochi tra le*

disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all'ente locale portare ad attuazione. L'applicazione della sanzione pecuniaria è, quindi, di esclusiva spettanza dell'ente locale ed, in particolare, deve essere attuata dagli uffici dell'Ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze".

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva

ACCERTA

l'omessa trasmissione e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della relazione di fine mandato prevista dall'art. 4 D.lgs. n. 149/2011 del Comune di Stresa (VB);

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa a cura della segreteria della Sezione, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del comune di Stresa (VB), rammentando gli obblighi di pubblicazione della medesima nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio riunitasi in data 15 luglio 2026

Il Relatore

Dott.ssa Maria Di VITA

Il Presidente

Dott. Antonio ATTANASIO

Depositato in Segreteria il **20 luglio 2026**

Il Funzionario preposto

Margherita RAGONESE